

OGGETTO : Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005. Revoca del riconoscimento conferito ai sensi della Legge Regionale n. 60/84, all'Associazione Cerealicoltori Laziali, con sede a Roma, Via Tevere 20.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Vista la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102
"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38". In particolare gli articoli 2, 3, e 4

VISTA la legge 20 ottobre 1978 n. 674

VISTA la Legge regionale n. 60/84 in particolare l'articolo 2;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12558 del 27 dicembre 1988 con cui è stato conferito alla "all'Associazione Cerealicoltori Laziali il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, della Legge Regionale n. 60 del 17 settembre 1984

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, prevede che le Organizzazioni di Produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, prevede che le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1, (del medesimo Decreto legislativo) e che in mancanza di trasformazione le Regioni revocano il riconoscimento alle predette Associazioni.

CONSIDERATO che il predetto articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, prevale sul contenuto dell'articolo 6, della Legge Regionale 17 settembre 1984 n. 60 relativamente alla revoca del riconoscimento;

CONSIDERATO che l'Associazione Cerealicoltori Laziali al momento del riconoscimento non aveva assunto alcuna delle sopra indicate forme giuridiche; .

CONSIDERATO che non risultano successive comunicazioni alla Regione Lazio della predetta Associazione con cui si informasse dell'assunzione di una delle sopra elencate forme giuridiche;

VISTA la nota del Direttore Regionale Agricoltura n- prot- 9218/D3/3D/15 del 21 gennaio 2008 con cui si chiede all'Associazione Cerealicoltori Laziali di comunicare entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota se la stessa avesse provveduto alla trasformazione in una delle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), del Decreto Legislativo n. 102/2005

CONSIDERATO che della suddetta richiesta inviata con n. prot. 9218/D3/3D/15 del 21 gennaio 2008 con raccomandata è ritornata con riportato sul bollo postale la data del 26 gennaio 2008 e la scritta destinatario trasferito.

CONSIDERATO che l'Associazione Cerealicoltori Laziali non risulta aver comunicato variazioni della propria sede legale sita in Via Tevere 20 Roma

CONSIDERATO che trascorsi i 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota n. prot . 9218/D3/3D/15 del 21 gennaio 2008 non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Associazione Cerealicoltori Laziali

CONSIDERATO che la predetta Associazione non risulta aver provveduto alla trasformazione in una delle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) b) c) del Decreto Legislativo n. 102/2005 e pertanto si ritiene necessario provvedere alla revoca del riconoscimento ottenuto dall'Associazione Cerealicoltori Laziali ai sensi della Legge regionale 60/1984 che recepiva la legge n. 674 del 20 ottobre 1978, come previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 102/2005;

In conformità con le premesse

DETERMINA

Di revocare il riconoscimento concesso ai sensi dell'articolo 2, della Legge Regionale 60/1984, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del Decreto Legislativo n. 102/2005, poiché la Associazione Cerealicoltori Laziali, non ha provveduto alla trasformazione in una delle forme societarie di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) b) c) del Decreto Legislativo n. 102/2005

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso tale provvedimento, l'Associazione Cerealicoltori Laziali potrà presentare ricorso amministrativo al TAR entro 60 giorni dalla ricezione della presente Determinazione di revoca del riconoscimento o entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio oppure potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla ricezione della presente determinazione o dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio